



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19139 bis

Data: 03/02/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Incontro (16290) di Campionato Nazionale Maschile IHL Serie A disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 25/01/2020 tra HC Pustertal Wölfe (617) e SG Cortina Hafro (705).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

inflitte alla squadra dell' **()** REVOCA DECISIONE GSP19139 DEL 26/01/2020.

D) Motivazione:

()

Il Giudice Unico Sportivo F.I.S.G.

premessò che

- con decisione GSP19139 dd.26.01.2020 emessa sulla base del rapporto arbitrale di pari data relativo all'incontro di Campionato Nazionale Maschile IHL Serie A disputatosi in località Brunico (BZ) in data 25.01.2020 tra HC Pustertal e SG Cortina venivano disciplinarmente sanzionati i giocatori Conci Davide e Bruneteau Nickolas Chase, entrambi con la squalifica per la durata di 1 (una) giornata;

- con propria nota dd.26.01.2020 il Responsabile Settore Hockey F.I.S.G. Tommaso Teofoli evidenziava come in base alle N.O.F.A. Campionato AHL – IHL Serie A 2019-2020 il potere disciplinare dovrebbe ritenersi riservato al competente organo in seno alla AHL, anche per quanto riguarda il Campionato Italiano Serie A, ragione per cui la decisione sopra citata sarebbe da considerarsi inapplicabile;

esaminate

le N.O.F.A. Campionato AHL – IHL Serie A 2019-2020 ed in particolare la lettera C) a pagina 5 che testualmente recita. “Campionato IHL Serie A; l'86° Campionato IHL Serie A farà parte integrante della Alps Hockey League”

ritenuto che

pur permanendo dubbi in merito alla ritenuta carenza di giurisdizione in capo agli Organi di Giustizia della F.I.S.G. in riferimento a fattispecie disciplinarmente rilevanti verificatesi nel corso di incontri tra squadre italiane nell'ambito del Campionato Italiano – Serie A, ma preso anche atto che il parere espresso dal Responsabile Settore Hockey F.I.S.G. trova conforto nella consolidata prassi seguita ed applicata anche nelle scorse stagioni sportive e che pertanto debba trovare accoglimento la richiesta di disapplicazione / revoca della decisione sopra riportata emessa da questo GUS;

- tutto quanto premessò e ritenuto



revoca

in via di autotutela la propria **decisione GSP19139 dd.26.01.2020** cui pertanto non dovrà darsi applicazione

E) Spese di procedura addebitate:

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi